



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2021, proposto da

Società Agricola Mazzaporro Duchessa S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Sergio Azienda Agricola Lo Pinto, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1803/2020, resa tra le parti, nel ricorso concernente l'impugnazione dei seguenti atti:

1. D.D.G. n.1910/2018 del 8/8/2018 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale per la Sicilia dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche – avente ad oggetto la “Approvazione, in sostituzione degli elenchi allegati al D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018, gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio”, di cui al Bando 2016 Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole “ nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – Regolamento UE 1305/2013, come indicate nella graduatoria definitiva rettificata di cui all'Allegato 1 dello stesso D.D.G. (che ne costituisce parte integrante e sostanziale) contenente “Elenco regionale definitivo rettificato delle domande ammissibili e relativo punteggio”;

2. (anche solo cautelativamente e quale atto presupposto del primo impugnato) il precedente D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018 (All.5) emanato dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale per la Sicilia dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2° - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche – pubblicato con valore legale in data 26/6/2018 sul sito web istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura e del PRS Sicilia (All. 6), avente ad oggetto la “Approvazione elenchi definitivi delle domande di sostegno di cui al Bando 2016 Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole “ nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – Regolamento UE 1305/2013, come indicate nella graduatoria Allegato 1 dello stesso D.D.G. (che ne costituisce parte integrante e sostanziale) (graduatoria qui allegata sub All. 7) contenente “Elenco regionale definitivo delle domande ammissibili e relativo punteggio”,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Con memoria l'Amministrazione rappresenta di aver disposto l'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno collocate in posizione utile alla finanziabilità e sino alla concorrenza della dotazione finanziaria del Bando pari a 100 milioni di Euro (posizione 108 dell'elenco delle ditte ammissibili), precisando che *“qualora si dovesse pervenire ad un esito favorevole per la ditta ricorrente e una collocazione della stessa nell'ambito delle 108 pratiche, si determinerebbe,, lo scivolamento dell'ultima domanda in posizione utile (pos. 108 in graduatoria) in una posizione non utile per assenza di risorse finanziarie ed un danno per quest'ultima”*, evidenziando, quindi, contrariamente a quanto indicato in riscontro all'ordinanza collegiale istruttoria n.220/2021, la presenza di controinteressati (il cui nome peraltro non viene indicato);

Considerato che:

- occorre disporre, ai sensi degli artt. 27 comma 2 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;
- il numero dei soggetti potenzialmente controinteressati è indeterminato, trattandosi dei soggetti, inseriti nella gravata graduatoria, che verrebbero superati dall'appellante a seguito del riconoscimento del punteggio dallo stesso rivendicato, ma dovendosi tener conto dei frequenti rimaneggiamenti di tali tipologie di graduatoria;
- ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami *“prescrivendone la modalità”* quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile;
- parte appellante ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati con tali modalità;
- l'art. 52 comma 2 c.p.a. prevede che si possa autorizzare la notificazione del

ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile” e che, secondo quest’ultimo, “il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per disporre la notificazione mediante pubblicazione dell’avviso relativo al presente appello sul sito web istituzionale dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, con le modalità di seguito esposte:

- preliminarmente, l’Assessorato intimato provvederà a depositare in giudizio copia della graduatoria nell’attuale formulazione, onde consentire all’appellante di rilevare i nominativi dei controinteressati attuali, e ciò entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente ordinanza;

- l’avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale dell’appello;

- il nome di parte appellante e l’indicazione dell’Amministrazione convenuta;

- il testo integrale del ricorso in appello;

- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l’indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto altresì che l’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea:

- ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte dell’appellante, di copia dell’appello e della presente ordinanza anche su supporto informatico) il testo integrale dell’appello e della presente ordinanza, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull’home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati l’appello e la presente ordinanza;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte appellante un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

A tale fine si dispone che:

- parte appellante invii quanto necessario alle Amministrazioni intimata entro il termine di 20 giorni dal deposito, da parte dell'Amministrazione, di copia della graduatoria, in ottemperanza a quanto disposto nella presente ordinanza;

- l'Amministrazione intimata pubblichi quanto sopra indicato entro il termine di 15 giorni dalla richiesta completa della ricorrente e rilasci senza indugio l'attestato di avvenuta pubblicazione;

- entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo rilascio, la ricorrente depositi in giudizio tale attestato.

Ritenuto infine di rinviare l'ulteriore trattazione dell'appello, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito, e sulle spese, alla udienza pubblica del 16 novembre 2022,

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incumbenti istruttori in motivazione, nei termini ivi previsti, e rinvia l'ulteriore trattazione dell'appello alla udienza pubblica del 16 novembre 2022.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

Salvatore Zappala', Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Stella Boscarino

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO